

REGOLAMENTO (CE) N. 301/94 DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1994

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3029/93 la Commissione⁽²⁾ ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato, agli esportatori notoriamente interessati, l'intento di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone, istituito con il regolamento (CEE) n. 3029/93 è prorogata per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 271 del 30. 10. 1993, pag. 1.